

COMUNE DI MONTEODORISIO

(Prov. di Chieti)



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 11/05/2020

INDICE DEL REGOLAMENTO

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il servizio di polizia

Art. 2 - Il regolamento di polizia rurale

Art. 3 - Soggetti e gestione del servizio di polizia rurale

Art. 4 - Ordinanze del Dirigente

Capo II - RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

Art. 5 - Divieto di ingresso nei fondi altrui – caccia e pesca

Art. 6 - Rifornimento, lavaggio e scarico delle attrezzature irroranti

Art. 7 - Detenzione di animali a uso amatoriale e da cortile - cani da guardia

Art. 8 - Pulizia dei terreni agricoli incolti

Capo III - TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

Art. 9 - Deflusso delle acque

Art. 10 - Gestione dei fossi e dei canali

Art. 11 - Strade, confini e diramazioni

Art. 12 - Recisione dei rami protesi

Art. 13 - Aratura e irrigazione dei terreni

Capo IV - TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 14 - Dilavamento dei terreni - prevenzione e interventi

Art. 15 - Obbligo di denuncia

Art. 16 - Isolamento per malattie contagiose

Art. 17 - Denuncia di animali morti

Art. 18 - Spostamento di animali morti

Art. 19 - Cani vaganti

Art. 20 - Difesa delle piante - esche avvelenate

Art. 21 - Acquisto, detenzione e impiego dei prodotti fitosanitari

Art. 22 - Accensione dei fuochi

Capo V - PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Art. 23 - Sanzioni pecuniarie e procedimento per la loro applicazione

Art. 24 - Rimessa in ripristino

Art. 25 - Omessa ottemperanza alle ordinanze

Art. 26 - Contestazione e notificazione

Art. 27 - Rapporto e procedimento ingiuntivo

Capo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Entrata in vigore

Art. 29 - Altri riferimenti normativi

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - IL SERVIZIO DI POLIZIA

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti della Comunità Europea, dello Stato, della Regione Abruzzo e del Comune, nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola, nonché nel miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.

ART. 2 - IL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Il presente regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale nell'ambito agricolo rurale e/o paesaggistico, come risulta dalla zonizzazione prescritta dal Piano Regolatore Esecutivo, e si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e che a vario titolo sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo-rurale.

Il presente regolamento ha tra l'altro il compito di:

- 1) promuovere presso gli operatori del settore agricolo e le organizzazioni di categoria le modalità corrette di conduzione delle attività e la conservazione dei fondi agricoli;
- 2) definire gli impegni a carico degli agricoltori nella gestione delle attività agricole quali ad esempio: alberature, vigneti, uliveti, attività in genere di miglioramento fondiario, siepi stradali, ecc. (nuovo impianto e/o manutenzione) come disposto dal nuovo codice della strada;
- 3) definire le modalità di conservazione e ripristino delle condizioni di stabilità delle "ripe" e "scarpate", preferendo ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica e, in ogni caso, le tipologie d'intervento sostenibili dal punto di vista paesaggistico e ambientale e idrogeologico;
- 4) incentivare e garantire lo sviluppo di sinergie fra l'azione di soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi utili alla prevenzione dei fenomeni di dissesto.

ART. 3 - I SOGGETTI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale, nonché da tutti gli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 del C.P.P. di Pubblica Sicurezza e dei Carabinieri Forestali. Il Servizio di Polizia Rurale può anche essere svolto da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale.

ART. 4 - ORDINANZE DEL DIRIGENTE

La Polizia Municipale, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, spetta la facoltà di emettere ordinanze di cui al

presente regolamento. Le ordinanze di cui trattasi devono avere i seguenti requisiti:

- a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
- c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso;
- d) le sanzioni comminabili a carico degli inadempienti;
- e) Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

CAPO II

RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

ART. 5 - DIVIETO DI INGRESSO NEI FONDI ALTRUI – CACCIA E PESCA

Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso. Fatte salve le disposizioni dell'art. 843 del codice civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza d'idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.

Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitata con l'adozione di una specifica ordinanza, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi devono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali (L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 e s.m.i. – L.R. 28/2017, ecc) che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.

La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha il titolo legittimo, con l'apposizione, a proprie spese, di apposita tabellazione recante il divieto esplicito. (art. 11 paragrafo 3 della Legge Regionale 8 novembre 2006 - BURA n. 66 del 22 novembre 2006: "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo").

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi e aree agro-silvo-pastorali o incolti, nonché di manufatti rurali e agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.

ART. 6 - RIFORNIMENTO, LAVAGGIO E SCARICO DELLE ATTREZZATURE IRRORANTI

E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti mediante collegamento diretto con le condotte di acque pubbliche; qualora si renda necessario usufruire dell'acqua pubblica, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.

Per il rifornimento delle cisterne è necessario che si utilizzi un dispositivo di prelievo dotato di sistema antireflusso.

Al fine di garantire pari opportunità di prelievo e disponibilità presso i punti di attingimento dell'acqua pubblica "vasche per l'agricoltura" il quantitativo massimo prelevabile giornalmente non può superare i due mc. (20 q.li)

E' vietato lo scarico concentrato della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scolini e pozzi.

E' vietato lo scarico di qualsiasi tipo di materiale sugli altrui fondi.

ART. 7 - DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE E DA CORTILE - CANI DA GUARDIA

I proprietari di animali detenuti a uso amatoriale e da cortile con destinazione a uso alimentare familiare, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e tipici di ogni specie, sia per il loro benessere sia per non procurare molestie a cittadini terzi e ad altri animali di proprietari terzi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

In particolare si fa riferimento a:

- cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie;

- rispetto delle norme per gli ambienti idonei per tipo di animale (recinti, voliere, ecc.);
- contenimento dei disturbi (abbaiare di frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.).

I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani di raggiungere le persone che transitano sulla strada. I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovino in luogo pubblico, devono essere muniti di museruola.

Possono essere tenuti senza museruola e senza guinzaglio i cani da pastore e quelli da caccia quando sono rispettivamente utilizzati, alla presenza del proprietario, per la guardia del gregge o per la caccia. Per la detenzione, la tutela e il controllo dei cani sul territorio comunale, si fa riferimento anche al regolamento comunale.

ART. 8 - TERRENI AGRICOLI

I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per controllare la vegetazione spontanea e per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi oltre che per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie, d'igiene pubblica e rischi d'incendio.

Nel caso di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie e d'igiene pubblica, il Comune intima, ai sensi del presente regolamento, l'effettuazione degli interventi, ritenuti indispensabili, sui terreni agricoli e provvede, in caso d'intemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

I fondi incolti e quelli in coltura prospiciente le strade pubbliche, devono inoltre essere tenuti in modo da non occultare la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità.

I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico d'immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali e/o edili. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Sindaco ne ordina la rimozione a cura ed a spese del proprietario del fondo e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti, se identificati. In tale caso si applica l'art. 14 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e la relativa sanzione è quella determinata dall'art. 50 del medesimo.

CAPO III

TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

ART. 9 - DEFLUSSO DELLE ACQUE

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi situati più a monte non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque (art. 913 del C.C.).

I proprietari di terreni attigui a strade devono impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuale realizzazione di fossi, previa autorizzazione dell'autorità competente, che l'acqua, derivante da precipitazioni atmosferiche, defluisca verso e attraverso le strade stesse. E' vietata l'esecuzione di qualsiasi altra opera tale da arrecare danni ai terreni vicini e alle strade.

E' fatto obbligo di provvedere al ripristino o alla realizzazione, ove mancante, di fossi di scolina per il deflusso delle acque meteoriche (art. 916 del C.C.).

Sono vietate le piantagioni che si estendono dentro i fossi, canali e corsi d'acqua, anche tra confini di proprietà private, le quali possano restringere la sezione normale di deflusso delle acque.

E' proibita l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'intubamento anche parziale e precario di quelli esistenti compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

Ai proprietari dei terreni attigui alle strade, nel rispetto dell'art. 15 del Nuovo codice della strada, è vietato

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque lateralmente alla strada stessa e/o nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
- f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.
- g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

ART. 10 - GESTIONE DEI FOSSI, DEI CANALI, DELLE RIPE E DEI POZZI

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali siano tenuti costantemente sgombri in maniera che anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque avvenga senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

- 1) I proprietari o conduttori dei fondi devono:

- a) provvedere a estirpare e/o tagliare le erbe e gli sterpi lateralmente le strade al fine di assicurare il decoro delle aree stesse nel rispetto del codice della strada (artt. 29 e 31),
 - b) mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile;
 - c) mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato o da qualsiasi materiale, oltre che dalla vegetazione in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
 - d) non modificare, interrompere o alterare il percorso e la dimensione di fossi, ruve e canali;
- 2) Laddove si verificano frequenti scoscendimenti, ai proprietari è fatto obbligo di consolidare le ripe preferendo essenze arboree e arbustive adeguate, opere di bioarchitettura o altri metodi di consolidamento;
- 3) I proprietari e gli utenti di canali e fossi artificiali, esistenti lateralmente o in contatto con le strade, sono obbligati a impedire che le acque invadano la sede stradale provocando danni alla strada stessa e alle sue pertinenze;
- 4) L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali formando all'occorrenza, un controfosso;
- 5) I proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo in fossi e/o canali sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni causati da terzi, ai sensi dell'art. 1069 del C.C.;
- 6) Gli stessi devono altresì provvedere a estirpare e tagliare le erbe e gli sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali al fine di assicurare il decoro delle aree stesse e in particolare nel rispetto del codice della strada (artt. 29 e 31);
- 7) Sono considerate alla stregua del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti manutentate e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari o di chi ne trae godimento ai fini dell'accesso;
- 8) I fossi delle strade rurali, vicinali e interpoderali, devono essere manutentati a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta si rende necessario. In caso di trascuratezza o d'inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata;
- E' vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.
- 9) I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi nudi o arborati, dovranno esser lavorati nel senso del minor pendio;
- 10) E' obbligo dei possessori dei fondi laterali alle strade di demolire o riparare muri pericolanti (di case, fienili, magazzini semi-diroccati, ecc.). Ove esistano muri di sostegno ai terrapieni e alle ripe, essi vanno mantenuti e in caso di deterioramento, restaurati in modo tale da impedire che per lo sdruciolamento del terreno vengano ingombrate le strade e i canali di scolo;
- 11) E' vietato usare pozzi per l'irrigazione o fare trivellazioni per la ricerca dell'acqua senza le previste autorizzazioni regionali e comunali. I pozzi aperti devono comunque essere muniti d'idonea protezione, atta a prevenire la caduta di persone e/o animali, e adeguatamente segnalati.
- 12) È vietato inquinare le acque delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva e di sostanze micidiali per il patrimonio ittico. Non è permesso di convogliare direttamente nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.

ART. 11 - STRADE, CONFINI E DIRAMAZIONI

La distanza dal confine stradale è calcolata seguendo i sotto elencati criteri:

I nuovi impianti vitivinicoli devono sorgere a tre metri dal confine stradale; le colture seminabili a un metro dal confine stradale. Per le colture arboree si fa riferimento all'art. 892 del Codice Civile.

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze si considerano alberi ad alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole. Come sono le noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami.

La distanza di due metri per le siepi tipo robinio o similare e di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno, o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro. Per canale s'intende sia quello naturale sia quello artificiale.

ART. 12 - RECISIONE DEI RAMI PROTESI

I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade nonché a recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, fino a un'altezza di metri 4 dal suolo e comunque tali da poter arrecare impedimenti alla viabilità, per non impedire la libera visuale, il transito dei veicoli e occultare l'eventuale segnaletica. Devono, inoltre, provvedere a che i rami non danneggino i cavi della pubblica illuminazione o delle linee telefoniche. Sono, altresì, obbligati ad asportare le ramaglie e a ripulire la sede stradale e il marciapiede.

I proprietari e/o conduttori di fondi situati vicino ad abitazioni e edifici, anche nel centro abitato, sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe e alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere, anche parzialmente, le superfici incolte onde evitare lo stanziamento e la proliferazione di animali molesti e/o nocivi.

In caso d'inadempienza del proprietario o di chi per esso, il Comune farà eseguire dei lavori entro 15 giorni. In caso di mancata ottemperanza, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente.

ART. 13 - ARATURA ED IRRIGAZIONE DEI TERRENI

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali e/o di uso pubblico, non possono lavorare i loro fondi fino al confine delle strade, ma devono formare lungo di esse regolari capezzagne in modo da poter volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza arrecare danno alle strade, alle siepi e ai fossi.

Dette capezzagne devono essere obbligatoriamente inerbite e avere una larghezza non inferiore a m.2 qualora la lavorazione sia perpendicolare alla strada e non inferiore a m. 1 negli altri casi. La larghezza è misurata dal margine della strada o dalla delimitazione del fosso o dal margine superiore/inferiore della scarpata.

Inoltre le capezzagne non devono avere quota di lavorazione inferiore ai terreni coltivati.

Una capezzagna di m. 2 deve essere tenuta anche dall'argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari. In ogni caso, per i terreni adiacenti alle intersezioni stradali, si osserva quanto previsto dal D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada). Le fasce di rispetto dovranno essere periodicamente sfalciate a cura del coltivatore del fondo.

I proprietari dei fondi o gli aventi diritto vanno automaticamente soggetti a sanzioni pecuniarie se hanno le capezzagne non inerbite. In caso l'aratura distrugga la capezzagna, vi è l'obbligo di riformarla, entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento dell'infrazione.

E' fatto assoluto divieto di occupare, anche parzialmente, le strade durante la lavorazione dei terreni. E' altresì vietato circolare o compiere manovre di qualsiasi tipo con mezzi cingolati sprovvisti di pattini, sia sulle strade asfaltate sia su quelle depolverate.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare su strade o in altri luoghi pubblici e non, lasci cadere al suolo sabbia, ghiaia, terra od altro materiale in modo da imbrattare od ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, allo sgombero ed alla pulizia dell'area interessata, salvo le sanzioni del codice della strada.

L'inosservanza di tali regole comporta per il contravventore: la sanzione pecuniaria e la pulizia e la riparazione di eventuali danni provocati a strade, argini o fossi.

L'irrigazione dei terreni confinanti le strade di scorrimento deve essere eseguita in modo tale che le acque non cadano o invadano le strade, al fine di evitare inconvenienti e pericoli alla circolazione oltre che danni al corpo stradale.

CAPO IV

TUTELA DELL'AMBIENTE

ART. 14 - DILAVAMENTO DEI TERRENI - PREVENZIONE ED INTERVENTI

I proprietari dei fondi o coloro che a vario titolo ne hanno diritto alla conduzione, hanno l'obbligo della regimazione delle acque piovane secondo quanto disposto anche dal Codice Civile. La regimazione delle acque dovrà favorire il massimo assorbimento da parte dei suoli per il mantenimento dei suoi processi vitali, il regolare deflusso delle acque in eccesso, l'adduzione ai collettori esterni con minore velocità e gradualità al fine di assicurare il naturale sgrondo delle acque ed evitare fenomeni indesiderati come l'elevato tasso di erosione dei suoli, frane e smottamenti, trasporto di eventuali contaminati verso i corsi d'acqua.

E' cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione che di ripristino previa autorizzazione dell'autorità competente. In caso d'inerzia del proprietario, dette opere possono essere ordinate dal Dirigente preposto.

ART. 15 - OBBLIGO DI DENUNCIA

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo posseduti, sono obbligati a denunciare al Sindaco e al Servizio Veterinario dell'A.S.L. Lanciano-Vasto, qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva.

ART. 16 - ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria cui è stata inoltrata denuncia, il proprietario o conduttore di animali infetti o sospetti di esserlo deve provvedere al loro isolamento, evitando specialmente l'uso di abbeverato nei comuni corsi d'acqua. I proprietari e i conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo devono uniformarsi a tutte le disposizioni impartite dalle competenti Autorità Sanitarie. I proprietari di cani, gatti e altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni, anagrafe e/o trattamenti sanitari atti a prevenire malattie infettive.

ART. 17- DENUNCIA DI ANIMALI MORTI

Nel caso di morte sospetta di animali ovvero qualora la morte sia da addebitarsi a malattia infettiva, il proprietario, effettua immediata segnalazione al Servizio Veterinario dell'A.S.L. Lanciano-Vasto. Le spoglie devono essere isolate con le debite precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria competente.

ART. 18- SPOSTAMENTO DI ANIMALI MORTI

Lo spostamento di animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distruzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente prevista dal Regolamento Comunitario 1774/2002 e successive modificazioni. Anche per gli animali da guardia e/o compagnia (cani, gatti, ecc.) morti si devono rispettare le norme previste dal Regolamento Comunitario 1774/2002 con successive modificazioni e integrazioni.

ART. 19 - CANI VAGANTI

E' fatto obbligo al possessore di custodirli in apposite aree recintate che garantiscano la salute e il benessere degli animali nonché la sicurezza del cittadino.

ART. 20 - DIFESA DELLE PIANTE E ESCHE AVVELENATE

In caso di comparsa di particolari crittogame, insetti o altri animali, nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio per le Malattie delle Piante competente per territorio, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti. E' fatto obbligo ai conduttori dei fondi agricoli, a qualunque titolo, di denunciare all'Autorità Comunale e all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Chieti, la comparsa d'insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie o deperimenti animali e/o sconosciuti che appaiano diffusibili o pericolosi nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che fossero indicati come idonei.

Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, colloca esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone o agli animali domestici, è tenuto a comunicare all'Autorità competente e a collocare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle (a fondo giallo e scritta nera) recanti ben visibile la scritta: **ATTENZIONE! TERRENO AVVELENATO** oppure **ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON VELENI**.

ART. 21 - ACQUISTO, DETENZIONE ED IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

L'acquisto e l'uso di Prodotti Fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi sono subordinati al possesso del patentino secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/2012 e successive modificazioni. Il titolare del patentino, e più in generale chi ne fa uso, è responsabile del trasporto, della conservazione e utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti. In particolare deve curare che: il locale di deposito e conservazione dei prodotti fitosanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi; il locale sia accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, areato, facilmente pulibile; durante la preparazione delle miscele siano attuate tutte le disposizioni riportate sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni. Nel corso dei trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.), deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici e aree pubbliche o private, strade, altre colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, ambiti naturali tutelati o arrechino disturbo alla popolazione. All'interno dei centri abitati è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari tossici; è fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico da comunicare alla Polizia Municipale con congruo anticipo. E' vietato l'uso dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici - tossici e nocivi ai minori di 18 anni e per scopi non agricoli. E' inoltre vietato eseguire i trattamenti con qualsiasi tipo di prodotto fitosanitario a distanza minore di metri 10 (dieci) dalle abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze, dalla sponda dei fiumi e sorgenti, dai ricoveri di animali e a distanza minore di metri 15 (quindici) dal confine di terreni altrui e da strade pubbliche o a uso pubblico.

E' vietato inoltre eseguire trattamenti fitosanitari in presenza di vento e senza preventivo avviso ai proprietari dei fabbricati limitrofi almeno 24 ore prima del trattamento. Nelle colture a terra, è consentito l'uso delle irroratrici a barra regolate a una pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione e/o deriva. Nei fondi che si trovano in aperta campagna, i trattamenti sono consentiti con i seguenti limiti: il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente sospeso; è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari su tutti quei terreni che, per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenza, presenza di acque superficiali ecc. possono costituire un canale diretto d'immissione delle sostanze tossiche o nocive all'interno degli ambienti tutelati. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci su proprietà o superfici altrui, è fatto obbligo all'utilizzatore di avvertire immediatamente il confinante del tipo di prodotto utilizzato.

La raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia

trascorso il periodo di carenza prescritto dalla Legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione del prodotto fitosanitario.

La preparazione delle miscele contenenti prodotto fitosanitario, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie e aree pubbliche; è inoltre vietato lo sversamento di liquidi di lavaggio nelle fognature. L'eliminazione di tali residui è consentita con la redistribuzione diffusa mediante dispersione nel fondo dove è stato eseguito l'intervento d'irrorazione.

I contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari e i residui, i sacchi di plastica e i contenitori di concimi, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente; non devono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato e nei corsi d'acqua. E' vietato l'impiego di prodotti fitosanitari con mezzi aerei.

ART. 22 - ACCENSIONE DEI FUOCHI

Fuori dal centro abitato è consentito accendere fuochi per scopi agricoli usando, in ogni caso, tutte le precauzioni necessarie a evitare danni o disturbo a terzi e rispettando le prescrizioni stabilite dagli enti competenti. Deve essere rispettata, una distanza minima di m. 100 dalle case, dagli edifici in genere, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai covoni di paglia, fieno o foraggio, dalle strade di scorrimento e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. E' vietata l'accensione di fuochi in presenza di vento che indirizzi il fumo verso abitazioni o strade vicine, anche se poste a distanza maggiore di m. 100.

Il proprietario del fondo, o chi ne ha l'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assicurare la presenza ininterrotta durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, in relazione alla quantità dei focolai accesi e all'estensione dell'area interessata dai fuochi, fino a completo spegnimento degli stessi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

E' fatto obbligo di eseguire aratura di perimetrazione del materiale di abbruciamento o altre tecniche che impediscono la propagazione delle fiamme. E' vietato bruciare arbusti o piante indispensabili all'integrità delle scarpate e delle ripe.

E' vietata l'accensione dei fuochi dal 1° luglio al 15 settembre.

Art. 22bis - SPANDIMENTO LIQUAMI

Possono essere ammessi allo spandimento su terreno ad uso agricolo, esclusivamente a fini di fertilizzazione del terreno, i liquami derivanti da attività agricole, ai sensi della L.R. DGR 9.10.2009 n. 500 aggiornato alla DGR n.738 del 15.11.2016, che qui si intende integralmente richiamato .

CAPO V

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

ART. 23 - SANZIONI PECUNIARIE E PROCEDIMENTO PER LA LORO APPLICAZIONE

Chiunque viola le norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Per l'applicazione delle sanzioni previste da questo Regolamento, si applicano i principi e le procedure della Legge n. 689/1981 con successive modificazioni e integrazioni.

ART. 24 - RIMESSA IN PRISTINO

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista, il Servizio di Polizia Municipale, ordina e dispone la rimessa in pristino e in caso d'inottemperanza, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

ART. 25 - OMESSA OTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE E PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Chiunque non ottemperi alle norme previste nel presente regolamento e/o delle ordinanze emanate dall'Autorità comunale competente in materia di polizia rurale, salvi i casi previsti per legge, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria. Il pagamento in misura ridotta è pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione. (L. 24.11.1981 n. 689).

- Da € 75,00 a € 450,00, ridotto a € 150,00 per le infrazioni degli articoli relativi al Capo II;
- Da € 200,00 a € 1.200,00, ridotto a € 400,00 per le infrazioni degli articoli relativi al Capo III;
- Da € 400,00 a € 2.400,00, ridotto a € 800,00 per le infrazioni degli articoli relativi al Capo IV.

ART. 26 – CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

ART. 27 - RAPPORTO E PROCEDIMENTO INGIUNTIVO

Entro il termine di sessanta giorni dalla data della notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire al Servizio di Polizia Municipale scritti difensivi e documenti, possono altresì chiedere di essere sentiti dal medesimo.

Il Dirigente del Servizio di Polizia Municipale sentiti gli interessati se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata la somma dovuta per violazione entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese del procedimento all'autore della violazione, in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

In caso di mancato pagamento sarà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 24.11.1981 n. 689.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione per giorni quindici all'albo pretorio comunale.

ART. 29 - ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni fissate dalla vigente normativa statale, regionale e provinciale.